

Proponente: 38.B
Proposta: 2018/1414

del 05/12/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1982

del 06/12/2018

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SPORT

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 2018 PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA NON ADIBITI A FINI ISTITUZIONALI. LIQUIDAZIONE SALDO 2018.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 -2020 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, n. 60, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 58/2018 del 05/04/2018 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 01/05/2018;
- in data 27/04/2018, con atto n. 55202 di PG, il Sindaco ha provveduto alla attribuzione dell'incarico dirigenziale ad interim al Dr. Roberto Montagnani della responsabilità di direzione del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport, sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/05/2018;

Dato atto che:

- con Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 recante "Disposizioni in materia di Federalismo fiscale Municipale", a decorrere dall'anno 2014, è stata istituita "l'imposta municipale propria", destinata a sostituire, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari, ai sensi degli artt. 7, 8, 9;
- con Decreto Legge n. 201 del 06 dicembre 2011 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'istituzione dell'imposta municipale propria è stata anticipata all'anno 2012, convertendola in "Imposta Municipale Unica (IMU)" ed applicabile in base agli artt. 8 e 9 del Decreto 23/2011;
- ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D. Lgs. 23/2011, "sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", mentre ne sono soggetti gli immobili ubicati in altri Comuni e non adibiti a compiti istituzionali;
- la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha individuato l'IMU quale imposta facente parte, insieme alla TASI e alla TARI, della IUC;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 13 comma 6, primo periodo, del Decreto Legge n. 201 del 06 dicembre 2011 l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni con deliberazione di Consiglio Comunale possono modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota fino a 0,3 punti percentuali;
- ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) della legge n. 228 del 2012 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Decreto Legge n. 201 del 06 dicembre 2011 la base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. L'agevolazione

esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo;

- ai sensi dell'art. 13 comma 15 del decreto legge n. 201 del 2011 i Comuni sono tenuti a pubblicare i regolamenti sulle entrate tributarie unitamente alle relative deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del d. lgs. 28 settembre 1998, n. 360 entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Preso atto che:

- con Legge Regionale n. 8 del 9 luglio 2015, successiva agli esiti di un referendum popolare consultivo, è stato costituito per fusione dall'1/1/2016 il Comune di Ventasso, con conseguente estinzione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto;
- il Comune di Ventasso è subentrato nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici finanziari, patrimoniali, attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e all'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, anch'essa estinta al 31 dicembre 2015;

Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 22.12.2017 "Imposta Municipale Propria - determinazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2018" il Comune di Castellarano ha provveduto ad approvare le aliquote per il pagamento dell'imposta municipale propria per l'anno 2018;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 09.03.2018 "Imposta municipale propria (IMU-IUC) – determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2018-conferma" il Comune di Ventasso ha provveduto ad approvare le aliquote per il pagamento dell'imposta municipale propria per l'anno 2018;
- ai sensi dell'art. 12 bis del Decreto Legge n. 201 del 06 dicembre 2011 l'imposta deve essere versata in due rate di cui la prima entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata e la seconda entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata;

Rilevato che con determinazione dirigenziale R.U.D. 599 del 04/06/2018 si è disposto di provvedere al pagamento di € 6.270,36 quale 1° rata IMU per l'anno 2018, stimando un'imposta annua per gli immobili di proprietà comunale ubicati fuori dal Comune di Reggio Emilia non destinati ad attività istituzionali pari ad euro 12.541,00, di cui con la presente si conferma l'importo;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il d. lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/05/13, n. 2/DF
- l'art. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- l'art. 11 del Vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;

- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA

1. di provvedere, ai sensi dell'art. 12 bis del Decreto Legge n. 201 del 06 dicembre 2011, **entro la scadenza del 16/12/2018** alla liquidazione di complessivi **euro 6.270,36**, di cui:
 - euro 1.461,68 a favore del Comune di Ventasso (cod. M364);
 - euro 70,36 a favore del Comune di Castellarano (cod. C141) ;
 - euro 4.738,33 a favore dello Stato;quale rata a saldo IMU dovuta per l'anno 2018 mediante versamento telematico;
2. di regolarizzare il pagamento della predetta imposta di **€ 6.270,37** imputando la spesa al **Cap. 8700/1** del PEG 2018, giusta **impegno 2018/3836**;
3. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Roberto Montagnani